

	COMUNE DI CISLAGO (Provincia di Varese)	
	Rep. n.5/2019	
	REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO D'APPALTO	
	PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA E	
	DEI CONNESSI SERVIZI INFORMATIVI	
	PERIODO 01/04/2019 AL 31/03/2026. CIG 7783616B1C	
	L'anno DUEMILADICIANNOVE addì QUATTRO del mese di APRILE	
	in Cislago e nella Casa Comunale, avanti a me Quagliotti dr. Angelo,	
	Segretario Comunale, firma digitale a me intestata rilasciata da InfoCert	
	Firma Qualificata N. serie 1E58F7 valida sino al 28/04/2019 e non revocata,	
	autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi	
	dell'art.97 comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono	
	comparsi senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il	
	mio consenso:	
	- Dott.ssa Lastraioli Marina nata a Vinci il giorno 06/04/1967, Responsabile	
	del Servizio Tecnico Comunale, nominato con Decreto Sindacale n. 48 del	
	29/06/2018, firma digitale a lei intestata rilasciata da Infocert Servizi di	
	Certificazione Firma Qualificata N. serie 818F42 valida sino al 21/06/2021 e	
	non revocata, la quale agisce per conto del Comune di Cislago – Partita IVA	
	00308220128, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche	
	“Comune”;	
	E	
	- Dott. Besta Enrico nato a Como (CO) il giorno 27/06/1949, firma digitale a	
	lui intestata rilasciata da Infocert Spa Firma Qualificata N. serie AAE166	
	valida sino al 15/01/2022 e non revocata, Procuratore Speciale nominato con	
	Pagina 1 di 29	

	atto del 03/03/2009 Repertorio n.51801 – Raccolta n.18967 della società	
	Econord Spa (Capogruppo dell’A.T.I. Econord Spa – AGESP Spa – ACSM	
	AGAM Ambiente Srl) con sede legale a Varese (VA) in Via Giordano n.35 -	
	Partita IVA 03653510127, R.E.A. VA-176425, iscritta al Registro delle	
	Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	
	di Varese che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche	
	“Appaltatore”.	
	Della capacità giuridica di entrambe i componenti, io Segretario rogante sono	
	personalmente certo, ai fini del quale:	
	PREMETTONO	
	Che il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto	
	dall’art. 32, comma 14, del D.LGS 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.	
	PREMESSO CHE:	
	a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/04/2016 con la	
	quale il Comune di Cislago ha stabilito di affidare in forma associata la	
	gestione dei “Servizi di raccolta, avvio a recupero e smaltimento, servizi	
	aggiuntivi dei rifiuti urbani e igiene ambientale” aderendo alla Convenzione	
	sottoscritta dai Comuni di Marnate, Solbiate Olona, Fagnano Olona, Gorla	
	Minore, Marnate e Olgiate Olona, che individua il Comune di Marnate quale	
	Ente Capofila;	
	b) In data 30/07/2016 è stata sottoscritta la “Convenzione tra i Comuni di	
	Solbiate Olona, Fagnano Olona, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e	
	Cislago per lo svolgimento associato dei procedimenti di affidamento in	
	appalto dei servizi di raccolta, avvio a recupero e smaltimento, servizi	
	aggiuntivi dei rifiuti urbani ed igiene ambientale”;	
	Pagina 2 di 29	

	c) la Convenzione sopra citata prevede la stipula di contratti di appalto distinti	
	per ogni singolo Comune convenzionato a seguito dell'aggiudicazione;	
	d) il Comune di Marnate (VA) con verbale di determinazione del responsabile	
	del Servizio Tecnico Manutentivo n.258/17UT del 15/11/2017 avente ad	
	oggetto "Determina a contrarre – Appalto servizi di raccolta, avvio a recupero	
	e smaltimento servizi aggiuntivi dei rifiuti urbani e igiene ambientale tra	
	Comuni di Fagnano Olona, Gorla Minore, Marnate, Cislago, Olgiate Olona e	
	Solbiate Olona" ha determinato di indire una procedura aperta ai sensi ai	
	sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la scelta del soggetto cui affidare	
	l'appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di igiene urbana e	
	dei connessi servizi informativi, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016,	
	delegando la Stazione Unica Appaltante Provincia di Varese per	
	l'espletamento della gara medesima;	
	e) la Stazione Unica Appaltante Provincia di Varese con determinazione	
	dirigenziale n. 1007 del 03/05/2018 ha indetto la predetta gara per i Comuni	
	di Fagnano Olona, Gorla Minore, Marnate, Cislago, Olgiate Olona e Solbiate	
	Olona;	
	f) il Comune di Marnate con verbale di determinazione n. 311 del 18/12/2018	
	del Servizio Tecnico Manutentivo ha approvato la proposta di aggiudicazione	
	formulata dalla Commissione giudicatrice in data 20/11/2018;	
	g) l'aggiudicatario definitivo è l'impresa Econord S.p.A. in A.T.I. con Acsm-	
	Agam Ambiente S.r.l. e Agesp S.p.A.;	
	h) l'affidamento del servizio non è compreso tra le funzioni demandate al	
	Comune capofila dall'art. 4 della Convenzione sopra citata e, pertanto, con	
		Pagina 3 di 29

	determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cislago	
	n. 31 del 16/02/2019, preso atto della determinazione del responsabile del	
	Servizio Tecnico del Comune di Marnate n. 311 del 18/12/2018, è stato	
	affidato il servizio diche trattasi alla ditta Econord S.p.A in A.T.I con Acsm-	
	Agam Ambiente S.r.l. e Agesp S.p.A., che ha offerto un ribasso di gara del	
	5,32% come risulta dal Report della procedura Sintel, depositato agli atti del	
	Servizio Tecnico unitamente al fascicolo telematico relativo alla procedura di	
	gara.	
	i) sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell'aggiudicatario in	
	parte dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Varese (di seguito S.U.A.)	
	ed in parte dal Servizio Tecnico del Comune di Cislago (di seguito S.T.),	
	depositate agli atti del Servizio Tecnico del medesimo Comune, di seguito	
	elencate:	
	- "Esito verifica regolarità fiscale" ditta Econord Spa, in data 31/10/2018	
	(S.U.A.);	
	- "Esito verifica regolarità fiscale" ditta Agesp Spa, in data 31/10/2018	
	(S.U.A.);	
	- "Esito verifica regolarità fiscale" ditta Acsm-Agam Ambiente Srl, in data	
	31/10/2018 (S.U.A.);	
	- "Esito verifica regolarità fiscale" subappaltatore Idealservice soc. coop., in	
	data 31/10/2018 (S.U.A.);	
	- "Esito verifica regolarità fiscale" subappaltatore Angelo Leva Srl, in data	
	07/11/2018 (S.U.A.);	
	- "Esito verifica regolarità fiscale" subappaltatore Tramonto Antonio Srl, in	
	data 07/11/2018 (S.U.A.);	
	Pagina 4 di 29	

	-“Certificato del Casellario Giudiziale” ditta Econord Spa, per i rappresentanti	
	legali, gli amministratori delegati, i procuratori, i procuratori speciali,	
	direttore tecnico in data 30/10/2018 (S.U.A. e S.T.);	
	-“Certificato del Casellario Giudiziale” ditta Agesp Spa, per il rappresentante	
	legale/Amministratore unico, i procuratori e i responsabili tecnici in data	
	30/10/2018 (S.U.A. e S.T.);	
	-“Certificato del Casellario Giudiziale” ditta Acsm-Agam Ambiente Srl, per il	
	rappresentante legale, l’amministratore delegato e il consigliere, in data	
	30/10/2018 (S.U.A. e S.T.);	
	-“Certificato del Casellario Giudiziale” subappaltatore Idealservice soc. coop.,	
	per i rappresentanti legali, i procuratori speciali, i consiglieri, il presidente del	
	collegio sindacale, i responsabili tecnici in data 30/10/2018 (S.U.A. e S.T.);	
	-“Certificato del Casellario Giudiziale” subappaltatore Angelo Leva Srl, per	
	l’amministratore unico, in data 30/10/2018 (S.U.A.);	
	-“Certificato del Casellario Giudiziale” subappaltatore Tramonto Antonio Srl,	
	per l’amministratore unico e i responsabili tecnici in data 06/11/2018 (S.U.A.	
	e S.T.);	
	- “Certificato Tribunale fallimentare” ditta Econord Spa, in data 19/02/2019	
	(S.T.);	
	- “Certificato Tribunale fallimentare” ditta Agesp Spa, in data 22/03/2019	
	(S.T.);	
	- “Certificato Tribunale fallimentare” ditta Acsm-Agam Ambiente Srl, in data	
	26/03/2019 (S.T.);	
	- “Certificato Tribunale fallimentare” subappaltatore Idealservice soc. coop.,	
	in data 25/03/2019 (S.T.);	
		Pagina 5 di 29

	- “Certificato Tribunale fallimentare” subappaltatore Angelo Leva Srl, in data	
	12/03/2019 (S.T.);	
	- “Certificato Tribunale fallimentare” subappaltatore Tramonto Antonio Srl,	
	in data 22/03/2019 (S.T.);	
	-“Certificato Casellario ANAC” ditta Econord Spa, in data 07/03/2019 (S.T.);	
	-“Certificato Casellario ANAC” ditta Agesp Spa, in data 07/03/2019 (S.T.);	
	-“Certificato Casellario ANAC” ditta Acsm-Agam Ambiente Srl, in data	
	07/03/2019 (S.T.);	
	-“Certificato Casellario ANAC” subappaltatore Idealservice soc. coop., in	
	data 07/03/2019 (S.T.);	
	-“Certificato Casellario ANAC” subappaltatore Angelo Leva Srl, in data	
	07/03/2019 (S.T.);	
	-“Certificato Casellario ANAC” subappaltatore Tramonto Antonio Srl, in data	
	07/03/2019 (S.T.);	
	- “Certificato Tribunale sezione Misure di Prevenzione”: richiesto alle	
	Cancellerie dei Tribunale di Milano e Varese (Ufficio Misure di Prevenzione)	
	le quali con nota del 21/02/2019 (prot.n. 2968 e n. 2963 del Comune di	
	Cislago) hanno comunicato che le informazioni necessarie al controllo	
	dell’autocertificazione sono contenute del certificato penale del Casellario	
	Giudiziale presso la Procura della Repubblica (S.T.);	
	- “Certificato di ottemperanza L.68/99” ditta Econord Spa, in data 28/02/2019	
	(S.T.);	
	- “Certificato di ottemperanza L.68/99” ditta Agesp Spa, in data 28/02/2019	
	(S.T.);	
	- “Certificato di ottemperanza L.68/99” ditta Acsm-Agam Ambiente Srl, in	
	Pagina 6 di 29	

	data 28/02/2019 (S.T.);	
	- “Certificato di ottemperanza L.68/99” subappaltatore Idealservice soc.	
	coop., in data 06/11/2018 (S.U.A.);	
	- “Certificato di ottemperanza L.68/99” subappaltatore Angelo Leva Srl, in	
	data 20/11/2018 (S.U.A.);	
	- “Certificato di ottemperanza L.68/99” subappaltatore Tramonto Antonio Srl,	
	in data 20/11/2018 (S.U.A.);	
	- Accertata l’iscrizione della ditta Econord Spa nella c.d. “white list”, con	
	procedura di aggiornamento in corso (istanza del 20/04/2018) (S.U.A.);	
	-Accertata l’iscrizione della ditta Econord Spa all’Albo Nazionale Gestori	
	Ambientali Sezione regionale Lombardia al n.MI00671 (S.U.A.);	
	-Accertata l’iscrizione della ditta Agesp Spa all’Albo Nazionale Gestori	
	Ambientali Sezione regionale Lombardia al n.MI03582 (S.U.A.);	
	-Accertata la presentazione, in data 29/06/2018 prot.n.55247/2018,	
	dell’istanza di iscrizione della ditta Acsm-Agam Ambiente Srl all’Albo	
	Nazionale Gestori Ambientali Sezione regionale Lombardia, alla quale è stato	
	assegnato il n. di iscrizione all’Albo MI64894 (S.U.A.);	
	-Accertata l’iscrizione del subappaltatore Leva Angelo Srl all’Albo Nazionale	
	Gestori Ambientali Sezione regionale Lombardia al n.MI/001666 (S.T.);	
	-Accertata l’iscrizione del subappaltatore Tramonto Antonio Srl all’Albo	
	Nazionale Gestori Ambientali Sezione regionale Lombardia al n.MI/002736	
	(S.T.);	
	-Accertata l’iscrizione del subappaltatore Idealservice soc. coop. all’Albo	
	Nazionale Gestori Ambientali Sezione regionale Friuli Venezia Giulia al	
	n.TS/000096 (S.T.);	
		Pagina 7 di 29

	j) l'aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;	
	k) l'aggiudicatario ha prodotto la seguente documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d'Appalto per la sottoscrizione del contratto, depositata agli atti del Servizio Tecnico:	
	l) atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016 costituito da mandato collettivo speciale con procura sottoscritto con atto redatto presso dott.ssa Olivia Barresi, notaio in Varese, in data 21/02/2019 rep.n. 15554 recc.n. 8761 registrato a Varese in data 22/02/2019 al n. 5013 serie 1T;	
	2) copia delle polizze assicurative di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto;	
	3) copia del Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto;	
	4) copia dell'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità dal quale si evince la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. comprensivi di nominativi e di recapiti, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto;	
	5) attestazione dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto;	
	6) copia del piano di formazione futuro inerente le attività riguardanti il	
	Pagina 8 di 29	

	presente appalto, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto;	
	7) notifica del nominativo del Responsabile dell'appalto e consegna delle	
	copie conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento dei poteri	
	di rappresentanza, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;	
	8) attestazione del domicilio dell'Appaltatore corredato di un numero di	
	telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica, ai sensi dell'art. 11 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto;	
	9) attestazione della sede della sede operativa, ai sensi dell'art. 18 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto;	
	10) attestazione delle posizioni assicurative del personale, copia delle denunce	
	alle ATS territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in materia di	
	prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, copia delle denunce agli	
	enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;	
	m) il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è la dott.ssa Marina	
	Lastraioli in qualità di responsabile del Servizio Tecnico;	
	Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1 – Oggetto dell'appalto	
	Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra	
	rappresentato, accetta senza riserva l'esecuzione dei servizi di raccolta, avvio	
	a recupero e smaltimento, servizi aggiuntivi dei rifiuti urbani e igiene	
	ambientale nel Comune di Cislago, sotto l'osservanza piena, assoluta e	
	inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi e modalità, obbligandosi	
	ad eseguire i servizi a perfetta regola dell'arte, come meglio specificato	
	Pagina 9 di 29	

	nell'appalto.	
	1. L'appalto ha per oggetto i servizi di seguito elencati:	
	a) Servizi con corrispettivo a corpo, prestazione principale come	
	dettagliatamente indicata all'art. 1 lettere a.1 e a.3 del Capitolato Speciale	
	d'Appalto, e di seguito elencate:	
	a.1 1) Redazione della carta dei servizi;	
	a.1 2) Campagne di comunicazione e di informazione sulla raccolta	
	differenziata e sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e sul corretto	
	utilizzo dei servizi;	
	a.1 3) Redazione e consegna a tutti gli utenti del calendario delle raccolte;	
	a.1 4) Sito internet;	
	a.1 5) Servizio informativo telefonico tramite Numero verde;	
	a.1 6) Compilazione del MUD, tenuta registri carico e scarico;	
	a.1 7) Trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento;	
	a.1 8) Avvio dei rifiuti raccolti alle operazioni di trattamento;	
	a. 3 1) Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco	
	residuo) per le utenze domestiche e non domestiche;	
	a.3 2) Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica	
	(frazione umida) per le utenze domestiche e non domestiche;	
	a.3 3) Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da	
	cartone per le utenze domestiche e non domestiche;	
	a.3 4) Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da	
	imballaggi in plastica e imballaggi metallici per le utenze domestiche e non	
	domestiche;	
	a.3 5) Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro per	
		Pagina 10 di 29

		le utenze domestiche e non domestiche;	
	a.3 6)	Raccolta stradale e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da pile e farmaci;	
	a.3 7)	Raccolta e trasporto di rifiuti e spazzamento meccanizzato in occasione di fiere, manifestazioni, feste, sagre;	
	a.3 8)	Raccolta e trasporto di rifiuti e pulizia e lavaggio in occasione dei mercati;	
	a.3 9)	Spazzamento manuale e meccanizzato;	
	a.3 10)	Gestione centro comunale di raccolta;	
	a.3 11)	Raccolta toner;	
	a.3 12)	Raccolta deiezioni canine;	
	a.3 13)	Raccolta rifiuti stoccati in occasione della pulizia dei parchi;	
	a.3 14)	Fornitura kit per nuove utenze;	
	a.3 15)	Consegna attrezzature;	
	b)	Servizi con corrispettivo a misura, prestazione secondaria come dettagliatamente indicata all'art. 1 lettere da b.1 a b.13 del Capitolato Speciale d'Appalto, e di seguito elencati:	
	b.1.	Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali;	
	b.2.	Raccolta su chiamata di ingombranti e RAEE;	
	b.3.	Diserbo stradale;	
	b.4.	Lavaggio cassonetti;	
	b.5.	Rimozione di rifiuti abbandonati (r.u./ingombranti/verde o assimilati) e pulizia delle aree oggetto di scarico;	
	b.6.	Derattizzazioni;	
	b.7.	Lavaggio strade;	
	b.8.	Spurgo caditoie e pozzetti;	
		Pagina 11 di 29	

	b.9. Controllo e monitoraggio;	
	b.10. Raccolta domiciliare sfalci e potature;	
	b.11. Sgombero neve;	
	b.12. Cancellazione scritte abusive;	
	b.13 Ingresso su suolo privato per raccolta rifiuti.	
	2. I servizi con corrispettivo a misura di cui alle precedenti lettere da b.1 a	
	b.13 devono essere prestati dall'Appaltatore solo se il Comune se ne intende	
	avvalere e previa sua espressa richiesta scritta. Il corrispettivo è determinato	
	sulla base dell'impegno di personale, veicoli, mezzi e attrezzature di volta in	
	volta concordato tra il Comune e l'Appaltatore e sulla base dei prezzi unitari	
	offerti in sede di gara. Il Comune ha la facoltà di non richiedere tali servizi.	
	All'Appaltatore, in tale caso, non spettano indennizzi o risarcimenti o	
	compensi a qualsiasi titolo.	
	Articolo 2. Ammontare del contratto.	
	1. L'importo contrattuale ammonta a Euro 5.899.595,86 (diconsi Euro	
	cinquemilioniottoecentonovantanovemilacinquecentonovantacinque/86) oltre	
	IVA 10%, di cui:	
	a) - Euro 5.645.014,53 per servizi a corpo (al netto del ribasso);	
	b) - Euro 5.881,33 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);	
	c) – Euro 248.700,00 per servizi a misura (stimati);	
	2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione	
	finale.	
	3. Il contratto è stipulato parte “a corpo” e parte a “misura”.	
	Art. 3 – Durata dell'appalto	
	1. L'appalto ha durata di sette anni con decorrenza dal 01/04/2019 e	
	Pagina 12 di 29	

	termina il 31/03/2026. Si prende atto che con verbale in 29/03/2019, allegato	
	al presente, sottoscritto sotto riserva di legge e depositato agli atti del Servizio	
	Tecnico, è stata effettuata la consegna del servizio ai sensi dell'art. 32, comma	
	8, D.Lgs. 50/2016 e si è dato inizio allo stesso.	
	2. I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti con corrispettivo a corpo devono	
	essere completamente avviati entro cinque mesi dalla data della stipulazione	
	del contratto o dalla data della sua anticipata esecuzione.	
	3. La carta dei servizi deve essere redatta entro trenta giorni dalla data di	
	stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale anticipata	
	esecuzione. Il servizio informativo telefonico deve essere attivato entro trenta	
	giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale	
	anticipata esecuzione. La stampa e la consegna dei materiali per le campagne	
	di comunicazione e di informazione devono essere eseguite entro i tempi che	
	saranno concordati di volta in volta con il Comune.	
	4. I servizi con corrispettivo a misura devono essere prestati dall'Appaltatore	
	solo se il Comune ne fa richiesta scritta. In caso di richiesta, i predetti servizi	
	devono essere prestati entro i termini indicati dal Comune.	
	5. L'Appaltatore si impegna a eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei	
	rifiuti urbani secondo il precedente modello gestionale in continuità fino alla	
	completa attivazione da parte sua dei servizi di raccolta e trasporto dedotti	
	nell'oggetto del presente appalto, secondo le scadenze indicate nel presente	
	articolo.	
	6. Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e	
	s. m. e i., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente	
	necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti	
	Pagina 13 di 29	

	amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso, il	
	contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli	
	stessi prezzi, patti e condizioni per il Comune. Ai sensi dell'art. 2 comma 6	
	del Capitolato Speciale d'appalto, l'Ente ha la facoltà di prorogare il servizio	
	oggetto del contratto per la durata massima di dodici mesi. Resta inteso, che è	
	facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore	
	non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il	
	Comune decida di non disporre la predetta proroga.	
	Art. 4 – Responsabilità dell'Appaltatore	
	1. L'Appaltatore è responsabile:	
	a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, dei beni eventualmente	
	consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio	
	personale;	
	b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione delle	
	prestazioni.	
	2. L'Appaltatore è tenuto a:	
	c) fornire ogni informazione di carattere tecnico, economico e finanziario	
	sulle prestazioni e ogni altro dato utile per la presentazione della	
	comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs.	
	152/2006 e s. m. e i. e per la predisposizione del prelievo tributario per il	
	finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente	
	nel corso del contratto. Eventuali sanzioni amministrative, comminate al	
	Comune o eventuali danni dallo stesso subiti a seguito di inadempienze o di	
	errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, sono allo stesso addebitati;	
	d) adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti	
	Pagina 14 di 29	

	dalla legge;	
	e) adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente.	
	3. Nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose, all'ambiente.	
	4. L'Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile per i danni a chiunque causati nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge.	
	5. L'Appaltatore è tenuto agli adempimenti assicurativi verso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e agli adempimenti previdenziali e assistenziali verso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.	
	Art. 5 – Corrispettivo dell'appalto	
	1. Il Comune paga all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto il corrispettivo per i servizi a corpo risultante dall'importo dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione oltre all'eventuale corrispettivo dovuto per i servizi con corrispettivo a misura.	
	2. Il Comune paga all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto il corrispettivo per i servizi a corpo risultante dall'importo dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione oltre all'eventuale corrispettivo dovuto per i servizi con corrispettivo a misura. Il corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica in sede di gara, sia per i servizi con corrispettivo a corpo sia per i servizi con corrispettivo a misura, copre tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto, <u>per le</u>	
	Pagina 15 di 29	

	<u>offerte migliorative e integrative proposte dal concorrente in sede di gara,</u>	
	<u>allegate al presente,</u> e, quindi, anche l'utile, le spese generali, le spese per la	
	salute e la sicurezza del lavoro, le spese per imprevisti, le quote di	
	ammortamento degli investimenti per i contenitori, le attrezzature, i veicoli, i	
	mezzi e le opere necessarie all'esecuzione dell'appalto.	
	3. Il corrispettivo per i servizi con corrispettivo a corpo è pagato in rate	
	mensili costanti posticipate entro il trentesimo giorno successivo al	
	ricevimento di regolare fattura. Il corrispettivo per i servizi a misura è	
	fatturato separatamente dai servizi con corrispettivo a corpo e è pagato entro il	
	trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura.	
	4. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore	
	dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della	
	prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni	
	previste nei documenti contrattuali. I resoconti e le relazioni presentate	
	dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 13 costituiscono un elemento essenziale per	
	le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse	
	dall'Appaltatore.	
	5. Per eventuali ritardi nel pagamento, sono applicati gli interessi al saggio	
	legale ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.	
	6. Il Comune non paga quelle prestazioni che, da indagini e ricerche effettuate	
	dallo stesso, risultino non eseguiti.	
	7. L'Appaltatore si impegna a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il	
	piano economico finanziario della gestione dei servizi, dettagliando le voci di	
	costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. e i. o da future norme	
	vigenti in materia di tributo per il finanziamento della gestione dei rifiuti	
		Pagina 16 di 29

	urbani.	
	8. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.	
	Art. 6 – Invariabilità del canone e revisione	
	1. Il corrispettivo di cui all'art. 5 resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.	
	2. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a revisione, applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui è determinata la revisione del corrispettivo. L'adeguamento avviene nel caso sia di indice positivo (incremento del corrispettivo) sia di indice negativo (decremento del corrispettivo).	
	Art. 7 – Penali	
	1. Ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile, sono applicate le penali indicate nei successivi commi.	
	2. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni nei termini indicati	
	Pagina 17 di 29	

	all'art. 2, è applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque	
	per mille) del corrispondente ammontare netto contrattuale risultante	
	dall'offerta economica moltiplicato per ogni giorno di ritardo con riferimento	
	a ogni prestazione non attivata.	
	3. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevato dal	
	direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di	
	adempiere entro il termine stabilito in sede di accertamento ed è passibile	
	delle penali appresso indicate all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione	
	dell'inadempimento che è inoltrata con posta elettronica certificata	
	all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro quindici giorni	
	dalla scoperta dell'inadempimento.	
	4. L'Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi,	
	controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della	
	contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto	
	termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune	
	applica le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche	
	quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le	
	controdeduzioni dell'Appaltatore non consentano di escludere la sua	
	responsabilità.	
	5. È facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di	
	ripetuti inadempimenti, così come disposto dall'art. 8.	
	6. Le penali sono trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal	
	quale sono detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il	
	rateo di pagamento in scadenza non è capiente, le predette penali e i	
		Pagina 18 di 29

	corrispettivi per le prestazioni non eseguite sono trattenuti da quelli	
	successivi, sino al completo recupero del credito.	
	7. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire,	
	quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.	
	Art. 8 – Risoluzione del contratto	
	1. Il Comune può chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del	
	contratto per comprovati inadempimenti dell'Appaltatore e qualora si	
	verifichino fatti che, a giudizio dello stesso, rendano impossibile la	
	prosecuzione del rapporto contrattuale.	
	2. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei	
	seguenti casi:	
	a) ritardo di oltre quindici giorni nell'esecuzione delle prestazioni dai termini	
	previsti dall'art. 2 con esclusione della carta dei servizi;	
	b) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore,	
	esclusi i casi di forza maggiore;	
	c) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine	
	fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza	
	maggiore;	
	d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a	
	seguito di diffida formale, che in ogni caso non devono essere superiori a tre	
	nell'arco di dodici mesi;	
	e) ingiustificato conferimento di rifiuti differenziati recuperabili agli impianti	
	di smaltimento finale;	
	f) qualora l'inadempimento delle obbligazioni comporti in un anno	
	l'applicazione di penali di cui all'art. 7, anche cumulativamente intese, per un	
	Pagina 19 di 29	

	importo superiore al 15% del valore contrattuale annuale;	
	g) gravi irregolarità o mancanze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni	
	che abbiano arrecato o possano arrecare danno al Comune;	
	h) abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni	
	qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare	
	svolgimento delle prestazioni stesse;	
	i) decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale dei	
	Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi	
	necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo	
	dell'iscrizione;	
	j) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e	
	assistenziali;	
	k) cessione totale o parziale del contratto;	
	l) subappalto in violazione di quanto disposto dall'art. 5 del C.S.A.;	
	m) mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di	
	vigenza dell'appalto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;	
	n) aver riportato condanna passata in giudicato comportanti l'applicazione di	
	sanzioni interdittive, come definite dal D.lgs. 231/2001, che non consentano	
	la prosecuzione dell'appalto;	
	3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opera di diritto	
	non appena il Comune dichiara all'Appaltatore che intende avvalersi della	
	clausola risolutiva.	
	4. Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le	
	seguenti ipotesi:	
	a) l'Appaltatore non si conforma, entro il termine fissato dal direttore	
	Pagina 20 di 29	

	dell'esecuzione del contratto, all'intimazione di porre rimedio a negligenze o	
	a inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta	
	esecuzione del contratto;	
	b) l'Appaltatore rifiuta o trascura di eseguire gli ordini di servizio impartiti	
	dal direttore dell'esecuzione del contratto;	
	c) reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte	
	dall'Appaltatore.	
	In tali casi, il responsabile del procedimento propone all'organo competente la	
	risoluzione del contratto per grave inadempimento.	
	5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, il	
	Comune può intimare, per iscritto, all'Appaltatore di adempiere le	
	obbligazioni entro quindici giorni. Trascorso tale termine, senza che lo stesso	
	abbia provveduto, il contratto si intende senz'altro risolto.	
	6. La risoluzione del contratto è disposta dal Comune mediante apposito	
	provvedimento.	
	7. Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune:	
	a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di	
	esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa	
	della risoluzione stessa;	
	b) incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell'azione per il	
	risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;	
	c) può avvalersi dell'organizzazione dell'Appaltatore per la continuazione	
	delle prestazioni, mediante amministrazione diretta o attraverso altro	
	assuntore e ciò fintantoché non sia possibile provvedere in altro modo.	
	8. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi	
		Pagina 21 di 29

	inadempimenti dell'Appaltatore non possono essere intesi come rinuncia del	
	Comune a avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di	
	esigere le penali di cui all'art. 7 del C.S.A..	
	Art. 9 – Divieto di cessione del contratto	
	1. È vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dalla legge.	
	Art. 10 – Recesso unilaterale	
	1. Il Comune si riserva la facoltà di recesso unilaterale anticipato, ai sensi	
	dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e. s. m. e i.	
	2. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti	
	da parte dell'Ente di governo (art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto	
	2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di	
	altro soggetto competente per Legge, il Comune può recedere unilateralmente	
	dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei	
	mesi. Il recesso con le medesime modalità può trovare applicazione anche nel	
	caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del	
	D.lgs. 152/2006.	
	3. Nel caso di recesso unilaterale del Comune trova applicazione l'art. 109 del	
	D.lgs. 50/2016 e s. m e i.	
	Art. 11 – Subentro nel rapporto contrattuale	
	1. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti	
	da parte dell'Ente di governo (art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto	
	2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di	
	altro soggetto competente per Legge, l'Appaltatore è tenuto a accettare	
	l'eventuale sostituzione del Comune nel rapporto contrattuale con i predetti	
	Ente di governo o altro soggetto competente per legge. Ciò senza possibilità	
	Pagina 22 di 29	

		per l'Appaltatore di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi, rimborsi a qualsiasi titolo.	
		2. La presente disposizione può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006.	
		Art. 12 - (Obblighi di cui al D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187)	
		1. L'appaltatore si impegna in corso d'opera ad informare il Comune in virtù dell'art. 2 del D.P.C.M. 187/91 circa eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato con il presente contratto.	
		Art. 13 – Controversie	
		1. Le controversie tra Comune e Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.	
		Art. 14 – Subappalto	
		1. Il subappalto è ammesso per tutte le prestazioni nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma. Il concorrente è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende eventualmente subappaltare.	
		2. Il Comune paga all'Appaltatore il corrispettivo comprensivo di quello spettante al subappaltatore.	
		3. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:	
		a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;	
		Pagina 23 di 29	

	b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;	
	c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.	
	4. Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016, il concorrente che	
	intenda ricorrere al subappalto deve indicare la terna di subappaltatori.	
	Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
	atti da questo richiamati, l'appaltatore presta apposita garanzia fideiussoria	
	(cauzione definitiva) mediante: polizza n. 19.00602 in data 25/03/2019	
	rilasciata dall'istituto Creval S.p.A. (iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari art.	
	64 D. Lgs. n. 385/1993) agenzia di Varese per l'importo di Euro 235.983,83	
	(euro duecentotrentacinquemilanovecentoottantatre/83) pari al 4 per cento	
	dell'importo del presente contratto.	
	2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante	
	abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente	
	contratto.	
	3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente	
	all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione.	
	1. Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, l'appaltatore assume la	
	responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e	
	i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in	
	conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando la	
	stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni	
	nell'esecuzione dei servizi, di cui al comma 1, sino alla data di cessazione del	
		Pagina 24 di 29

		servizio in appalto, con polizza numero 167/60/155862533 in data 31/12/2018	
		- rilasciata dalla società UnipolSai Assicurazioni (iscritta all'Albo IVASS al	
		n. 1.00006), agenzia generale di Perugia (PG) per un massimale di Euro	
		15.000.000,00.	
		3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile	
		per danni a terzi, nell'esecuzione dei servizi, per la medesima durata, con	
		polizza numero 167/60/155862533 in data 31/12/2018 rilasciata dalla società	
		UnipolSai Assicurazioni (iscritta all'Albo IVASS al n. 1.00006), agenzia	
		generale di Perugia (PG) per un massimale di Euro 2.500.000,00.	
		Art. 17 – Documentazione allegata	
		1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio	
		alle norme di Legge applicabili e ai seguenti documenti, allegati al presente	
		contratto quali sue parti integranti e sostanziali:	
		a) Bando (Allegato 1);	
		b) Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 2);	
		c) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati (Allegato 3);	
		d) Offerta dell'Appaltatore (Allegato 4);	
		e) Offerte migliorative (Allegato 5);	
		f) D.U.V.R.I. (Allegato 6);	
		g) Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva (Allegato 7);	
		h) Polizze per Responsabilità verso terzi e assicurative per danni	
		nell'esecuzione dei servizi, di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto,	
		(Allegato 8);	
		i) Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 31/2019 (Allegato	
		n. 9).	
		Pagina 25 di 29	

	j) Verbale Avvio del servizio (Allegato n.10)	
	La rimanente documentazione citata nel presente contratto è depositata presso	
	il Servizio Tecnico del Committente. Le Parti contraenti dichiarano di	
	conoscerla in ogni sua parte e, per espressa loro volontà, non viene allegata al	
	presente contratto.	
	Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. Qualora le transazioni siano	
	state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il	
	contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei	
	contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti	
	della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e	
	alle forniture di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia	
	inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno	
	di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.	
	Art. 19 – (D.U.R.C.)	
	Si dà atto della regolarità contributiva delle medesime Ditte come da	
	certificazioni D.U.R.C.:	
	-per Econord Spa, rilasciata dall’INAIL in data 14/02/2019 con validità a tutto	
	il 14/06/2019;	
	-per Acsm-Agam Ambiente Srl, rilasciata dall’INAIL in data 19/12/2018 con	
	validità a tutto il 18/04/2019;	
	-per Agesp Spa, rilasciata dall’INAIL in data 01/03/2019 con validità a tutto il	
	29/06/2019;	
	Pagina 26 di 29	

	-per subappaltatore Idealservice soc. coop., rilasciata dall'INPS in data	
	06/03/2019 con validità a tutto il 04/07/2019;	
	-per subappaltatore Leva Angelo Srl, rilasciata dall'INAIL in data 19/12/2018	
	con validità a tutto il 18/04/2019.	
	-per subappaltatore Tramonto Antonio Srl, rilasciata dall'INAIL in data	
	28/02/2019 con validità a tutto il 28/06/2019.	
	Art. 20 - (Obblighi contributivi)	
	L'Affidatario si obbliga ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché quelle in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di	
	solidarietà paritetica, previste per i dipendenti. Il Comune di Cislago, in caso	
	di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione alla ditta	
	dell'inadempienza emersa o denunciata dal Ispettorato del Lavoro, INPS o	
	Istituti assicurativi, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento	
	per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che	
	non sia ufficialmente accertato che il debito verso gli stessi sia stato saldato,	
	ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione	
	l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento	
	danni o di pagamento di interessi moratori.	
	Art. 21 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali	
	1. Ai sensi dell'art. 32, commi 14, del D.lgs. 50/2016, il presente contratto è	
	stipulato in forma pubblica amministrativa con l'assistenza dell'ufficiale	
	rogante del Comune.	
	2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a	
		Pagina 27 di 29

	totale e esclusivo carico dell'Appaltatore.	
	Art. 22 - (Trattamento dei dati personali)	
	Il Committente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003 informa	
	l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,	
	esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli	
	obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.	
	Art. 23 – Divieto di pantouflage	
	L'Appaltatore attesta l'assenza di situazioni di cui al punto 6.6 del PTCP del	
	Comune di Cislago 2019/2021 (Divieto di pantouflage), ovvero di non aver	
	concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito	
	incarichi ad ex dipendenti del Comune di Cislago che hanno esercitato poteri	
	autorizzativi o negoziali nei loro confronti nel triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto.	

	Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in	
	modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, con l'ausilio	
	di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo, tramite strumenti	
	informatici su numero 28 facciate per intero più 8 righe della facciata a video,	
	con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali,	
	a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza	
	riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai	
	sensi dell'art.1 comma 1, lett. S), del D.Lgs. n.82/2005, del Codice di	
	Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in	
	premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	
	Pagina 28 di 29	

